

BANCA ORE E RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

Riservato esclusivamente ai colleghi delle Aree Professionali

la scelta da effettuarsi ad ogni inizio anno relativa al lavoro straordinario e alla flessibilità

In questi giorni i dipendenti delle BCC e del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sono chiamati ad effettuare la **scelta, per l'anno 2026, relativa alla gestione della riduzione oraria settimanale** (art.118 CCNL) **e della Banca delle ore** (art. 127 CCNL). Tale scelta si può effettuare online su Zucchetti oppure tramite specifica modulistica che le aziende devono mettere a disposizione.

Esattamente, di cosa si tratta?

➤ **SCELTA NUMERO 1**

L'articolo 118, che disciplina l'orario settimanale, prevede la possibilità di fruire della riduzione oraria di 23 ore secondo due modalità:

- ✓ tramite una **“riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana, ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate”**;
- ✓ **“riversando nella banca delle ore di cui all'art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali)”**.

Nel caso in cui si opti per alimentare la Banca delle ore (art. 127) è necessario tenere a mente alcuni meccanismi e limiti.

Questo strumento può essere alimentato, oltre che dalle 23 ore art. 118, anche dalle prestazioni lavorative aggiuntive, comunemente chiamato “lavoro straordinario” (vedi scelta n.2).

Ricordiamo che l'azienda può chiedere prestazioni oltre l'orario giornaliero normale nella misura massima di 2 ore al giorno o 10 ore settimanali.

Le colleghe e i colleghi in part time potranno optare esclusivamente per la soluzione in banca delle ore e accantoneranno un numero di ore inferiore rispetto ai colleghi in full time e proporzionale all'orario di part time effettuato.

➤ **SCELTA NUMERO 2**

Il lavoro straordinario, fino a 50 ore, può rappresentare uno strumento di flessibilità. I colleghi possono scegliere se:

- ✓ **recuperare tale prestazione secondo il meccanismo della banca delle ore**;
- ✓ **ottenere il compenso per lavoro straordinario**, senza alcun accantonamento.

Le eventuali ulteriori 50 ore di lavoro straordinario danno diritto al compenso relativo disciplinato dall'articolo 128 CCNL.

Quali tempistiche e criteri per l'utilizzo del recupero delle ore nella Banca delle ore?

Nei primi 6 mesi dall'espletamento della prestazione straordinaria: recupero d'intesa tra il lavoratore o la lavoratrice e l'azienda.

Oltre 6 mesi, il dipendente ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso di almeno:

- ❖ 1 giorno lavorativo, nel caso di recupero orario;
- ❖ 5 giorni lavorativi, nel caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
- ❖ 10 giorni lavorativi, nel caso di recupero superiore a 2 giorni.

Oltre 24 mesi l'azienda, in accordo con i colleghi, fissa i termini della fruizione. In difetto di accordo l'azienda fisserà detti termini nei 6 mesi successivi. In ogni caso le ore accumulate in banca delle ore dovranno sempre essere fruite dal lavoratore.

E se sono in maternità, aspettativa retribuita e non, malattia o infortunio che perdura oltre tre mesi?

Non si perde nulla! In luogo della fruizione, al lavoratore o alla lavoratrice verrà erogato il corrispondente compenso per lavoro straordinario.

Le dirigenti e i dirigenti sindacali First Cisl sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.